

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE LAVORO

VERBALE UDIENZA 05.05.2016 DOTT.SSA MARINA CAMPIDOGLIO R.G. 6920/15

SCOPPETTUOLO RJTA rappresentata e difesa dall' Avv. Nadia Esposito

Contro

MIUR, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA-AMBITO TERRITORIALE DI BENEVENTO, rappresentati e difesi dal Dott. Vincenzo Romano

All'udienza del 05.05.2016, è presente per la ricorrente, l' Avv. Nadia Esposito, il quale, si riporta all'atto introduttivo del Giudizio, nonché, a tutta la documentazione allegata, chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta, l'avversa memoria costitutiva perchè infondata sia in fatto che in diritto chiedendone il rigetto. Si produce e deposita notifica effettuata a mezzo PEC con relative ricevute di accettazione e consegna, nonché, fascicolo cartaceo, ovvero copie di cortesia.

Si rileva al Giudicante come la preliminare eccezione sollevata dalla controparte in merito al difetto di Giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo, sia destituita di ogni fondamento e per la quale se ne chiede il rigetto.

In particolare, Cass. civ., sez. un., 23-07-2014, n. 16756 nella quale è stato affermato che: "in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo- in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili".

La ricorrente, attualmente inserita nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ovvero quelle graduatorie che consentono il conferimento di supplenze brevi e saltuarie, richiede l'inserimento in III fascia delle graduatorie ad esaurimento, (GAE), ovvero quelle graduatorie che permettono di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato e permanente perché in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 riconosciuto, quale titolo abilitante solo nel 2014, poi dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/15.

La ricorrente non richiedeva prima tale inserimento, oltre che precluso prima del 2014, anche perché precluso dal sistema istanze on line e, pertanto richiesto, cartaceamente, richiedendo la disapplicazione del DM 235/14, per quanto concerne la presentazione delle domande on line su "istanze on line" (unico canale, di accesso telematico per gli insegnanti) e, l' inserimento nella III fascia delle GAE, (Graduatorie ad Esaurimento).

Innumerevoli sono le sentenze positive radicatesi su tutto il territorio nazionale, (Tribunali di Pordenone, Ravenna, Vicenza, Tivoli, Avezzano, Enna, Padova, Messina, Ragusa, Gorizia, L'Aquila, Frosinone, Como, Napoli Nord, e da ultimo Salerno), a favore dei diplomati magistrale ante 2001/2002 che hanno accolto appieno le istanze del ricorrenti

che si trovavano nella medesima situazione dell'attuale ricorrente, riconoscendo efficacia *erga omnes* alla sentenza del Consiglio di Stato, allegata e prodotta congiuntamente al ricorso introduttivo.

Si rileva al Giudicante che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, l'inserimento per il biennio 2007/2008, come è ovvio, si riferiva alla cadenza, all'epoca, biennale, della graduatoria e non può interpretarsi come un termine di decadenza rispetto alla domanda di inserimento.

La ricorrente tuttavia ha conseguito il titolo abilitante entro l'anno scolastico 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione. Parimenti l'art. 9 co 20 del d.l. n. 70/2001 conv. in L. 106/2011, che ha modificato il primo periodo dell'art. 1 co. 4 del d.l. n. 97/04 ha stabilito che a decorrere dall'anno scolastico 2011/12, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento... è effettuato con cadenza triennale.

L'espressione "senza possibilità di ulteriori inserimenti" ha senso solo se letta nel senso innanzi indicato e cioè che il divieto doveva riguardare gli abilitati successivamente al 01/01/2007 ex art. 1 co. 605 L. 296/06 e non può essere interpretata nel senso che il legislatore abbia voluto fissare un termine, per tali precari, per l'inserimento e quindi per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

E', quindi, proprio la norma di rango superiore, correttamente interpretata, a consentire l'inserimento anche ai diplomati ante 2001/2002, già per legge abilitati e precari, escludendo, nuovi inserimenti, relativamente ai diplomati in data posteriore da considerarsi non abilitati e quindi non precari.

Si deposita inoltre nota del Miur che dispone l'iscrizione con riserva nella III FASCIA della GAE, a seguito dell'ordinanza favorevole per i ricorrenti, emessa dal Tribunale di Napoli Nord.

Si deposita Nota MIUR, Ambito territoriale di Salerno, con la quale, a seguito delle sentenze favorevoli per i ricorrenti diplomati magistrali, decreta l'inserimento nella III fascia delle GAE. Inoltre, il Tribunale di Salerno, in data 11/04/2016 ha emesso ulteriori sentenze favorevoli per i ricorrenti che richiedevano l'inserimento nella III fascia delle GAE perché in possesso del Diploma Magistrale ante 2001/2002, ovvero le sentenze n.1319/16-1320/16-1321/16-1322/16-1323/16.

Si produce e deposita ordinanza emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), con la quale è stato statuito che "i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE."

Nel riportarsi dunque a tutti i propri scritti difensivi, ai verbali d'udienza ed a tutta la documentazione ivi allegata e prodotta, si insiste per l'accoglimento del ricorso e per l'inserimento della ricorrente nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Benevento, classe di concorso AAAA Scuola dell'Infanzia su posto comune e sostegno, valida per gli anni scolastici 2014/2017.

Il Giudice
de' atto che, oltre all'ordine del rinvio a rileverlo che la
esecutore non ha provveduto a trasmettere gli atti
al Presidente come richiesto, nel senso di farne un
avviso per la commissione nominata per esaminare
ella notifica ex art. 151 c.p.c., per la quale anche
di provvedere a farne l'ordine del 16.6.16.

r
n
d

Tramite l'istanza del 16/06/2016 è presente per la Nominata
Soprintendenza RINA, l'Avv. Nadia Esposito, il quale si riserva a tutti
i propri atti difensivi, ai verbali d'istruttoria ed a tutta la documentazione
all'ipotesi e prodotta, chiedendo l'integrale accoglimento. In risposta
e contestazione, ancora una volta, tutto quanto è stato ricevuto,
notato e dedotto chiedendo il rispetto per l'istruttoria che in
atto che la ditta l'Avv. Esposito deve tutto per procedere alle
modifiche e aut. al c.p.c.

con la data ^{16/06} nuova o fine l'opera che
01/01/16 22/05/16.



Handwritten signature



E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Benevento, il 22.06.16

IL CANCELLIERE
Handwritten signature